

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

INDICE

1. Natura e scopo della procedura.....	2
2. Definizioni.....	2
3. Ambito di applicazione soggettivo	3
4. Responsabilità e diffusione.....	3
5. Oggetto della segnalazione	3
6. Canale di segnalazione interno	4
6.1 Esame e valutazione delle segnalazioni.....	5
7. Canale di segnalazione esterno	6
8. Tutele del segnalante.....	7
8.1 Misure di protezione	7
9. Tutela del segnalato.....	9
10. Sanzioni.....	9
11. Protezione dei dati personali	9

1. Natura e scopo della procedura

La Società ha previsto, con il presente documento, un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni degli illeciti (c.d. “sistema *whistleblowing*”), in conformità al D. Lgs. n. 24/2023 recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937¹ e nel rispetto della normativa in materia di privacy vigente.

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; alle violazioni del Modello; del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La presente procedura, in particolare, è tesa a:

1. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
2. tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
3. assicurare idonei canali per la segnalazione.

2. Definizioni

Con le seguenti definizioni s’intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati nella procedura:

- **Modello/MOG**: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nordex s.r.l. ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001.
- **Codice Etico**: adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e parte integrante del **MOG** (Allegato 1) espone l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
- **O.d.V.**: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.
- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- **Segnalazione**: comunicazione, scritta o orale, avente per oggetti fatti che si ritenga possano essere condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme; azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale; violazioni del Codice etico; violazioni del Modello 231; violazioni di procedure o disposizioni aziendali. La segnalazione può potenzialmente essere:
 - o **Confidenziale**, qualora la Società gestisca la Segnalazione senza rivelare l’identità del Segnalante, in assenza di un suo esplicito consenso;
 - o **Anonima**, qualora l’identità del segnalante non sia esplicitata né individuabile.

¹ **Legge 30.11.2017, n. 179** - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto pubblico o privato* disciplinava la tutela del segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato, nota come “*Whistleblowing*”. Tale disposto normativo ha previsto, nell’ambito delle società private, l’integrazione dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 con l’obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentissero la segnalazione di illeciti, garantendo la massima **riservatezza** in merito all’identità del segnalante. Successivamente, il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative*” ha riformato compiutamente la materia.

- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Segnalante/Whistleblower:** qualsiasi soggetto che effettua la segnalazione essendo venuto a conoscenza di informazione circa i temi di cui sopra.
- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito oggetto di segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. Ambito di applicazione soggettivo

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e del Codice Etico, ossia:

- soci;
- amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- componenti dell'OdV;
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Nordex s.r.l. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per Nordex s.r.l. o con Nordex s.r.l. (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici, mandatar, agenti e procuratori, ecc.).

4. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante e sostanziale del Modello e, dunque, è stata approvata dall'Amministratore Unico di Nordex s.r.l. che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico:

- nel cloud aziendale
- nel sito internet aziendale www.nordexsrl.com
- nella bacheca aziendale.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

5. Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.Lgs. 24/2023 art.2, comma1, lettera a):

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione di Nordex S.r.l.;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;

- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissione che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- Le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fatti sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

La Segnalazione deve essere **circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti** al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche e, quindi, deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing **non** si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. Canale di segnalazione interno

Al fine di garantire la tutela della riservatezza del segnalante, la Società, in accordo con le normative di riferimento, ritiene che il soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni sia l'OdV.

Al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio e indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione Nordex s.r.l. mette a disposizione una pluralità di canali tra loro alternativi, nello specifico:

- **posta elettronica** all'indirizzo mail odv231.nordex@gmail.com ;
- **posta ordinaria** alla c.a. OdV c/o sede della società in Ozegna (TO)-10080, via f.lli Berra n. 64 – apponendo chiaramente sulla busta la dicitura *comunicazione riservata*;
- **forma orale** attraverso l'incontro diretto con Odv, su richiesta del Segnalante.

Sebbene Nordex s.r.l., in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6.1 Esame e valutazione delle segnalazioni

Valutazione preliminare

Al ricevimento della Segnalazione, l'OdV deve:

- svolgere un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- archiviare la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio: manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate; - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione; - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Come previsto dall'art. 4 D.Lgs. 24/2023, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Destinatario deve essere trasmessa immediatamente (**entro sette giorni**) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Gestione della Segnalazione

Nel gestire la Segnalazione, l'OdV svolge le seguenti attività:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- c. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

L'OdV ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente Procedura. Ha, inoltre, la facoltà di

richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato. Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dall' Odv per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

Chiusura della Segnalazione

All'esito della fase di verifica, l'OdV predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse, condividendola in base agli esiti, con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della Società, comunicando, quindi, successivamente i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata dall'OdV unitamente alle relative motivazioni.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG o del Codice Etico, ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'Amministratore Unico.

L'OdV riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine all'Amministratore Unico.

L'OdV è tenuto a predisporre un registro delle segnalazioni ove deve annotare oltre all'oggetto della segnalazione, segnalante, facilitatore e segnalato anche l'elenco delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna segnalazione e le informazioni comunicate.

7. Canale di segnalazione esterno

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC.

L'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tra i canali previsti nella Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Ricevuta la segnalazione, l'ANAC deve provvedere a:

- dare avviso al Segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere costanti contatti con il Segnalante e richiedere al Segnalante, se necessario, eventuali integrazioni;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisire documentazione;
- dare riscontro entro 3 mesi al Segnalante o, se ricorrono determinati motivi che giustificano il ritardo nel riscontro, entro 6 mesi;

- comunicare al Segnalante l'esito finale;
- inviare le segnalazioni aventi ad oggetto informazioni non di propria competenza alle autorità competenti, dandone contestuale avviso anche al Segnalante;
- archiviare le segnalazioni che riportino violazioni di lieve entità.

8. Tutele del segnalante

Nordex s.r.l., in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, **assicura e garantisce la riservatezza** dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e garantisce, inoltre, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta elettronica ed elettronica, la riservatezza dell'identità del Segnalante viene tutelata con le seguenti modalità:

- la corrispondenza cartacea indirizzata all'OdV viene consegnata in busta chiusa sigillata – così come recapitata dal servizio postale;
- alla casella di posta elettronica odv@nordex.com può accedere unicamente l'OdV di Nordex. L'amministratore di sistema di posta elettronica aziendale può accedere unicamente per esigenze tecniche, previa richiesta scritta motivata e dietro autorizzazione e solo dopo che l'OdV abbia anonimizzato (sostituendo con un codice alfanumerico i nominativi di segnalante e segnalato) le informazioni presenti.

Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini disciplinari solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rilevazione della propria identità. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rilevazione dei dati riservati, secondo quanto previsto dalla normativa.

8.1 Misure di protezione

Il capo III (artt. 16-22) del D.Lgs. 24/2023 prevede le seguenti **misure di protezione** nei confronti del segnalante:

- Protezione dalle ritorsioni;
- Limitazione della responsabilità;
- Misure di sostegno;
- Rinunce e transazioni.

Tali misure di sicurezza si applicano quando ricorrono le seguenti **condizioni**:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Le tutele si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

La tutela è estesa anche alle seguenti figure:

- 1) facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- 2) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- 3) colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

A. Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; o le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; o l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

B. Limitazione della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- Coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- Rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera esclusivamente quando "al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ..." e la segnalazione è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

Quando ricorrono le ipotesi sopra menzionate, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

C. Misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 24/2023, «È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC».

Tali enti sono inseriti in un elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito e le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito:

- Sulle modalità di segnalazione;
- Sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea;
- Sui diritti della persona coinvolta;
- Sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

D. Rinunce e transazioni

Come previsto dall'art 22, D.Lgs. 24/2023, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, Codice civile, secondo il quale, le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide

9. Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "malafede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10. Sanzioni

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante e del Segnalato.

Il sistema implementato, per quanto qui rileva, prevede sanzioni disciplinari (secondo il sistema sanzionatorio previsto dal CCNL e dal MOG, cfr. Parte Generale) sia nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, che nei confronti dei Segnalati, nell'ipotesi di accertamento degli illeciti segnalati. Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al Segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

11. Protezione dei dati personali

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della gestione della segnalazione, secondo quanto specificato nella presente procedura, possono essere oggetto di trattamento.

Pertanto, ogni dato personale (di Segnalante o Segnalato e, in ogni caso, di qualunque persona fisica) contenuti nella segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi.

La documentazione e le informazioni inerenti alle segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione fatti salvi eventuali obblighi di legge o la necessità di tutela in caso di disputa. In occasione di ogni segnalazione, il Segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa *privacy* in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.